

# ◆ REGOLAMENTI



# INDICE

<b>REGOLAMENTO DEL SOCIO</b>	<b>5</b>
PREMESSA	5
1. RICHIESTA DI ADESIONE	5
2. VERSAMENTO DEL CONTROVALORE DELL'AZIONE	6
3. AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO	6
4. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	6
5. PRESTAZIONI MUTUALISTICHE E VANTAGGI PER I SOCI	7
6. PARTECIPAZIONE AL GRUPPO SOCI	7
7. RISTORNO	8
<i>7.1. Criteri di calcolo del ristorno</i>	8
8. TRATTAMENTO DELLE AZIONI	9
9. DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI SOCI	9
<i>SOCI RINTRACCIABILI</i>	10
<i>SOCI NON RINTRACCIABILI</i>	11
<b>REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE</b>	<b>12</b>
Capo I - DISPOSIZIONI	12
PRELIMINARI	12
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i>	12
Capo II - COSTITUZIONE	12
<i>Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea</i>	12
<i>Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi</i>	13
<i>Art. 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori</i>	14

<b>Capo III - DISCUSSIONE</b>	<b>15</b>
<i>Art. 5 - Informativa preventiva e illustrazione dell'Ordine del giorno</i>	15
<i>Art. 6 - Interventi e repliche</i>	16
<i>Art. 7 - Informazioni precedenti all'assemblea</i>	17
<i>Art. 8 - Sospensione dei lavori e poteri del Presidente</i>	17
<b>Capo IV - VOTAZIONE</b>	<b>18</b>
<i>Art. 9 - Operazioni preliminari</i>	18
<i>Art. 10 - Votazione a scrutinio palese</i>	18
<b>Capo V - CHIUSURA</b>	<b>18</b>
<i>Art. 11 - Chiusura dei lavori</i>	18
<i>Art. 12. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI</i>	19
<b>Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>23</b>
<i>Art. 13</i>	23
<i>Art. 14</i>	23
<b>REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE</b>	<b>24</b>
ARTICOLO 1	24
ARTICOLO 2	24
ARTICOLO 3	25
ARTICOLO 4	25
ARTICOLO 5	25
ARTICOLO 6	26
ARTICOLO 7	26
ARTICOLO 8	26
ARTICOLO 9	27
ARTICOLO 10	27
ARTICOLO 11	27

*La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.*

*(Art. 45 della Costituzione)*



# REGOLAMENTI

*In vigore dal 18 Giugno 2021*

## REGOLAMENTO DEL SOCIO

### PREMESSA

La AZIENDA ENERGIA e GAS Società Cooperativa (di seguito indicata come AEG oppure Cooperativa) è una società il cui Statuto, approvato dall'assemblea dei soci, evidenzia in primo luogo scopi e oggetto coerenti col dettato della Costituzione italiana che, nell'attribuire specifica dignità costituzionale al fenomeno cooperativo, all'art. 45 così recita

*La Repubblica riconosce la funzione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.*

Conseguentemente, in linea con la norma costituzionale, l'articolo 4.1. dello Statuto di AEG stabilisce che:

*“La Società Cooperativa è retta dai principi della mutualità e si propone di fornire ai Soci beni e servizi di qualità, alle migliori condizioni possibili per i Soci. (...) promuove e favorisce lo sviluppo*

*della cooperazione e la diffusione dei principi della mutualità e solidarietà cooperativistica in tutti gli ambiti dell'oggetto sociale e garantisce la partecipazione democratica dei Soci alle attività sociali con funzione consultiva e propositiva.”*

L'adesione alla Cooperativa e tutto quanto attiene alla figura del socio e ai suoi diritti e obblighi, in aderenza alle norme di legge, è oggetto di specifica disciplina agli artt. da 5 a 13 dello Statuto.

Il presente regolamento del richiamarne i contenuti intende in questa sede integrarne e ulteriormente precisarne la disciplina.

### 1. RICHIESTA DI ADESIONE

All'atto della sottoscrizione delle azioni, il richiedente sottoscrive un modulo di richiesta in relazione alla tipologia del soggetto (persona fisica, persona giuridica) ed in ottemperanza alla procedura di ammissione richiesta dallo Statuto (art. 6).

## **2. VERSAMENTO DEL CONTRO-VALORE DELL'AZIONE**

Le partecipazioni in cooperazione sono rappresentabili per legge alternativamente da quote o azioni; nel caso di AEG si tratta di azioni.

Nel caso di sottoscrizione di una singola azione il suo valore, attualmente determinato in € 29,50 (28,40 euro nominali + 1,10 euro sovrapprezzo) (art. 10 Statuto), sarà concretamente corrisposto a seguito di addebito che verrà operato in bolletta, unitamente al controvalore delle prestazioni rese da parte di AEG.

Nel caso di sottoscrizione di più azioni, il 25% dovrà essere versato immediatamente per un controvalore in ogni caso non inferiore a quello di una singola azione, ed il residuo a richiesta del Consiglio.

## **3. AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO**

La richiesta di adesione è sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione (art. 7 dello Statuto); solo a seguito della delibera di ammissione al Nuovo Socio spetteranno diritti, obblighi e opportunità conseguenti all'ingresso in Cooperativa.

In caso di reiezione della richiesta di ammissione, il soggetto inte-

ressato può ricorrere all'assemblea attivandosi nei modi e nei tempi previsti dallo stesso art. 7.

## **4. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

Obblighi dei soci.

Fatti salvi gli ulteriori obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, l'adesione alla Cooperativa obbliga il Socio ad alcuni specifici obblighi che qui si richiamano:

- ◆ *adempiere al pagamento dell'azione sottoscritta o, a richiesta del Consiglio, del capitale sottoscritto;*
- ◆ *accettazione e rispetto dello Statuto;*
- ◆ *comunicazione, entro 60 giorni, della variazione del domicilio (ai fini delle comunicazioni Sociali) e/o dei requisiti previsti dall'art. 8 dello Statuto.*

Diritti dei soci

Al di là degli ulteriori diritti previsti dallo Statuto, si richiama in questa sede l'articolo 9) che così recita

- ◆ *Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci.*
- ◆ *I Soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni assem-*

*bleari nonché di ottenerne estratti.*

*Un ventesimo dei Soci (art. 2545/ bis c.c.) che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.*

*I diritti previsti dai due precedenti commi, non spettano ai Soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la Società Cooperativa."*

## **5. PRESTAZIONI MUTUALISTICHE E VANTAGGI PER I SOCI**

Per agevolare la gestione di tutte le prestazioni di favore destinate ai Soci è stato istituito lo strumento denominato Tessera Socio.

Essa viene inviata ai nuovi Soci unitamente alla comunicazione dell'avvenuta Ammissione a seguito di deliberazione del C.d.A.

I Soci che non ne sono in possesso possono richiederla presso la sede ad Ivrea.

La tessera, presentata allo sportello, permette di verificare i dati del Socio e consente di ritirare eventuali rimborsi, interessi o altri benefici, anche nell'eventualità di non avere con sé il relativo

attestato.

A prescindere dai ristorni di cui al successivo articolo, tutti i Soci potranno usufruire di sconti sul prezzo delle forniture.

Tali sconti saranno discrezionalmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione in funzione della situazione del mercato, del tipo di fornitura nonché delle quantità di consumo.

Prezzi contrattati a parte potranno riguardare le grandi quantità di fornitura.

Ogni Socio potrà fruire delle agevolazioni previste per le iniziative che nel corso di ogni anno solare verranno segnalate.

Per accedere alle convenzioni stipulate con soggetti terzi e gestite interamente dai medesimi, occorrerà essere in possesso della tessera di Socio.

## **6. PARTECIPAZIONE AL GRUPPO SOCI**

I Soci hanno la facoltà di far parte di gruppi Soci aventi per scopo la promozione della cooperativa, l'elaborazione di studi o proposte in linea con l'oggetto sociale e gli scopi cooperativistici.

L'attività dei gruppi Soci è disciplinata da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti

elementi.

- a) *funzione consultiva o propositiva su iniziative che rafforzano lo spirito cooperativo, strategie e norme sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;*
- b) *facoltà di usare i locali della cooperativa per riunioni dietro autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato.*

## **7. RISTORNO**

Hanno diritto all'eventuale Ristorno i Soci che hanno in corso un contratto di fornitura con AEG.

Il ristorno caratterizza la Società Cooperativa restituendo al Socio parte del ricavo, ovviamente solo in presenza di utile di bilancio.

*L'entità del Ristorno è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea annuale, nel progetto di Bilancio, tenendo conto della qualità e della quantità dello scambio mutualistico effettuato con i Soci, dei benefici conseguiti dagli stessi e dei vincoli legislativi.*

*La concessione dello stesso è quindi deliberata dall'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio d'esercizio (art. 19 dello Statuto).*

Modalità di erogazione del ristorno.

Il ristorno diretto a ciascun Socio verrà erogato nelle fatture emesse nel mese di dicembre dell'anno in cui si approva il bilancio civile.

E' facoltà dell'assemblea attribuire il ristorno non in via diretta bensì attraverso l'aumento di azioni detenute ed, in occasione di emissione di strumenti finanziari, attraverso la loro attribuzione al socio.

### **7.1. Criteri di calcolo del ristorno**

In linea di principio nel calcolo del ristorno la cooperativa considera il margine derivante dalla differenza fra i ricavi e i costi di tutte le forniture e servizi ai soci.

Criterio della quantità.

Il cda interviene mediante coefficienti tesi a sopravvalutare il margine derivante da soci piccoli e medi consumatori nonché a sottovalutare il margine afferente a soci grandi consumatori.

Il consiglio annualmente sul sito Internet della società individua le caratteristiche in termini quantitativi di questi soci.

Criterio della qualità.

Come criterio di qualità si può considerare per esempio l'anzianità di socio, o altri criteri qualitativi.

Il Consiglio, annualmente, indica sul sito Internet i parametri presi in considerazione ai fini del calcolo del ristorno in ragione della durata della partecipazione sociale.

In ogni caso i criteri per il calcolo dei ristorni devono rigorosamente rispettare le disposizioni di legge e, in particolare, le circolari a riguardo dell'Agenzia delle Entrate.

## **8. TRATTAMENTO DELLE AZIONI**

### **A) NUOVO SOCIO**

Ciascun Nuovo Socio, dovrà sottoscrivere almeno un'azione ferma la facoltà di sottoscrivere più azioni nel rispetto dei limiti di legge.

### **B) RICHIESTA DI NUOVE AZIONI**

Nel caso in cui venisse formulata tale richiesta da parte di Soci già titolari di azioni, questa potrà essere accolta nel rispetto dei limiti di legge e sempre che a giudizio insindacabile del Consiglio non possa compromettere il rispetto sostanziale dei principi democratici che formano l'agire della co-

operativa.

### **C) MUTAMENTI NELLA TITOLARITÀ DI AZIONI GIÀ EMESSE**

Il mutamento nella titolarità di azioni già emesse può riguardare:

- ◆ *gli eredi di un Socio deceduto;*
- ◆ *Soci che vogliono trasferire la propria azione (o le proprie) ad altro soggetto.*

Se l'erede di un Socio deceduto volesse, a sua volta, diventare Socio, potrà senz'altro diventarlo, ma seguendo la normale procedura, ricordata all'art. 4 del presente regolamento, finalizzata dalla possibile emissione di un titolo (o titoli) azionario a seguito della deliberazione di ammissione.

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (art. 12 dello Statuto).

## **9. DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI SOCI**

Nell'articolo 5 dello Statuto sono elencati i requisiti necessari per diventare Socio, requisiti che qui si richiamano:

- a) *essere titolare di un contratto di somministrazione di gas naturale, o energia elettrica, o teleriscaldamento, ovvero di qualsiasi altro contratto di durata stipulato con la Società Cooperativa, non cessato;*
- b) *essere parte di un Condominio titolare di un contratto di cui al precedente punto a).*

Gli stessi requisiti devono sussistere nel tempo, altrimenti il Socio può essere escluso.

Tale eventualità è prevista dall'art. 11.2 dello Statuto, che tratta i casi di esclusione. I casi di esclusione potrebbero riguardare sia Soci dei quali si è in possesso di tutti i dati, sia Soci "non rintracciabili"; le modalità per procedere varieranno di conseguenza.

## **SOCI RINTRACCIABILI**

### **1. SOCI DECEDUTI**

Premesso che gli eredi di Soci deceduti devono comunicare alla Cooperativa l'avvenuto decesso, AEG potrà autonomamente compiere verifiche, con la collaborazione degli uffici Anagrafe dei vari Comuni di residenza dei Soci, allo scopo di tenere aggiornati i propri archivi e in particolare il libro soci.

## **2. SUCCESSORI DI FATTO NELL'UTENZA**

Riguarda i casi di mancata segnalazione da parte dei familiari per evitare le pratiche inerenti la successione (subentro) nell'utenza.

Una volta venuti a conoscenza della situazione la Cooperativa invierà, all'indirizzo dell'utenza, una lettera che informa sullo scioglimento del rapporto Sociale, con la conseguenza che verranno a decadere i vantaggi riservati al Socio nell'utenza in essere e sollecito agli utenti effettivi a regolarizzare la loro posizione. Gli eredi avranno diritto al ritiro dell'importo spettante per la/e azione/i sottoscritta/e a suo tempo. Tale importo sarà a disposizione fino alla scadenza del termine di prescrizione (5 anni) previsto dall'art. 13 dello Statuto.

## **3. NON UTENTI**

Riguarda i casi di mancata segnalazione da parte dei familiari di Soci che, pur non essendo utenti, avevano i requisiti a suo tempo previsti per essere Soci.

Si invierà, all'indirizzo del Socio, una lettera impersonale con la quale si informa chi legge che, essendo venuti a conoscenza del decesso del Socio, si è provveduto allo scioglimento del rapporto Sociale e che gli eredi avranno

diritto al ritiro dell'importo spettante a seguito della/e azione/i sottoscritta/e a suo tempo. Tale importo sarà a disposizione fino alla scadenza del termine di prescrizione (5 anni) previsto dall'art. 13 dello Statuto.

#### **4. SOCI NON PIU' IN POSSESSO DEI REQUISITI**

Se, a fronte di verifiche effettuate, risultasse che un Socio non sia più in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto, si provvederà a inviare, tramite lettera raccomandata, una comunicazione che lo informi del procedimento di esclusione nei suoi confronti, come previsto dall'art. 11.2 dello Statuto stesso e che avrà diritto al ritiro dell'importo spettante per la/e azione/i sottoscritta/e a suo tempo.

Tale importo sarà a disposizione, dell'ex-Socio o dei suoi eredi, fino alla scadenza del termine di prescrizione (5 anni) previsto dall'art. 13 dello Statuto.

#### **SOCI NON RINTRACCIABILI**

Con la dizione SOCIO NON RINTRACCIABILE si intende il Socio nei confronti del quale risulti impossibile recapitare le comunicazioni Sociali e per il quale le ricerche effettuate presso il Comune cui faceva riferimento l'ultimo

indirizzo in possesso della Cooperativa non hanno consentito di rintracciarlo (anche ad un nuovo indirizzo).

A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale si prende atto dello stato di non rintracciabilità, si provvede ad affiggere nei locali aperti al pubblico e nelle bacheche destinate alla comunicazione con i Soci l'elenco dei Soci irreperibili e un appello contenente la richiesta, a chi ne fosse in possesso, di informazioni che mettano la Cooperativa in grado di comunicare nuovamente con il Socio (o i Soci se più di uno).

Se, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione, lo stato di non rintracciabilità permane, per ogni Socio in tale condizione si provvederà allo scioglimento del rapporto Sociale e le quote di rimborso delle azioni in loro possesso saranno cancellate dal capitale Sociale e poste in un apposito capitolo del bilancio, disponibili per coloro che entro 5 (cinque) anni avranno titolo per reclamarle.

In base all'art. 13 dello Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il valore delle azioni, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine di prescrizione quinquennale, sarà riclassificato in apposita riserva.

# REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

## Capo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori delle Assemblee ordinaria e straordinaria dei Soci e, nei limiti di compatibilità, delle Assemblee Separate e Speciali di AEG Società Cooperativa per azioni, con sede legale in Ivrea, (per il seguito anche "Società").
2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea delle Società.

## Capo II - COSTITUZIONE

### **Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci legittimati ai sensi di legge, dello Statuto Sociale e del Regolamento del Socio, nonché i componenti gli organi amministrativi e di controllo.
2. Fermo quanto disposto dalla

legge, dallo statuto sociale e dal Regolamento del Socio in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono partecipare in rappresentanza di Soci non persone fisiche coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

3. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della Società o esperti esterni, nonché esponenti aziendali e dipendenti delle società del gruppo e altri soggetti non Soci la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
4. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria e altri soggetti, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea

- muniti di apposito tesserino.
5. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3° e 4° del presente articolo.
  6. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai Soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi telefonici portatili, fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

***Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi***

1. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni. Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte d'intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica.
2. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
3. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale devono presentarsi alle apposite postazioni di rilevamento poste all'ingresso dei locali assembleari in cui si svolge la riunione ed esibire agli addetti incaricati un valido documento di identificazione personale e, possibilmente, la tessera Socio.
4. I rappresentanti legali di società Socie dovranno esibire anche visura camerale da cui risulti la loro qualifica all'interno della società rappresentata.
5. Al Socio così identificato sarà consegnato un dispositivo elettronico di votazione (Televoter). Il televoter dovrà essere conservato per tutta la durata dei lavori assembleari.
6. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro Socio.
7. La delega non può essere rilasciata col nome del rappre-

sentante in bianco e non può essere rilasciata ai membri degli organi amministrativi o di controllo o a membri degli organi amministrativi o di controllo di società controllate.

8. In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente dell'assemblea.
9. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento poste all'ingresso dei locali assembleari e consegnare al personale autorizzato il televoter

I Soci che vorranno essere riammessi ai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a comunicarlo al personale addetto alle postazioni di rilevamento

#### **Art. 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, altra persona indicata dallo Statuto Sociale (art. 28.2).
2. Il Presidente si avvale della collaborazione di nominativi di propria fiducia per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolve eventuali contestazioni.
3. In base agli elenchi di iscrizione ed agli inviti di partecipazione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata il numero complessivo dei Soci presenti aventi diritto a intervenire ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto. Nel caso di Assemblee con quorum come previsto dall'art. 28.1 dello Statuto, ivi computandosi le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori non appena vengono raggiunti i "Quorum"; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia all'altra convocazione eventualmente prevista nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente, accertato che

l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del Segretario per la redazione del processo verbale. Ai sensi di legge o per decisione del Presidente, l'incombenza può essere affidata ad un Notaio designato dal Presidente medesimo. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea.

5. I lavori dell'Assemblea si svolgono in un'unica adunanza.
6. Il Presidente può nominare, a sua discrezione, uno o più collaboratori che hanno il compito di coadiuvare il Presidente nel verificare l'esito delle votazioni e nel verificare ed identificare i Soci che intendano intervenire nella discussione.

### **Capo III - DISCUSSIONE**

#### ***Art. 5 - Informativa preventiva e illustrazione dell'Ordine del giorno***

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, comma 3, del

presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

A tal fine il Consiglio si adopera per assicurare ai Soci una adeguata informativa circa gli elementi necessari per assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione, se tra loro funzionalmente collegati.

2. Per l'elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale valgono le regole statutarie e quelle di cui all'art. 12 del presente regolamento .
3. Il Consiglio di Amministrazione mette altresì a disposizione dei Soci presso la sede sociale e con pubblicazione nel sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la votazione, - fatti salvi i maggiori termini previsti dalla legge per specifici argomenti - la documentazione sottoposta all'approvazione dei Soci.

### **Art. 6 - Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci ed ai Soci che l'abbiano richiesta.
2. I Soci che intendono intervenire debbono richiederlo al Presidente, sin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento
3. Gli aventi diritto salvo quanto previsto al successivo art. 7, possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni, formulando eventuali proposte e in ogni caso mantenendo l'oggetto dell'intervento circoscritto a materie strettamente attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Coloro che intervengono hanno altresì diritto ad una replica di breve durata.
4. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi e regola il dibattito.
5. I Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e coloro che lo assistono ai

sensi dell'art. 2 del presente regolamento rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo, esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, avendo presente l'esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile e garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in un'unica riunione, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento, comunque non superiore a 5 minuti per il primo intervento e non superiore a 2 minuti per eventuali repliche. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere.

6. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
7. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere speci-

fiche violazioni dello Statuto o del Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

8. Gli interventi vengono, solo su specifica richiesta del Socio, verbalizzati per riassunto, a norma dell'art. 2375 codice civile, salvo che lo stesso Socio faccia richiesta della integrale trascrizione del suo intervento e il testo di questo venga depositato per iscritto dal Socio medesimo al termine dell'intervento o ne sia stata disposta la registrazione.

#### ***Art. 7 - Informazioni precedenti all'assemblea***

1. I Soci possono porre domande esclusivamente sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità indicate sul sito internet della cooperativa; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea medesima.

#### ***Art. 8 - Sospensione dei lavori e poteri del Presidente***

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'op-

portunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

2. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:
  - ◆ Qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
  - ◆ Previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
  - ◆ In tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, oppure in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
3. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano,

il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

## **Capo IV - VOTAZIONE**

### **Art. 9 - Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i Soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 10 - Votazione a scrutinio palese**

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese ai sensi dell'art. 28.3 dello Statuto Sociale, salvo per la nomina delle cariche sociali già appositamente normata dallo Statuto Sociale e dal Regolamento del Socio.

Il Presidente, garantendo l'espres-

sione del voto palese, determina il sistema di votazione, quale, in via esemplificativa:

- ◆ Voto tramite apparecchiatura elettronica
  - ◆ Alzata di mano
  - ◆ Sottoscrizione di una scheda
  - ◆ Alzata e seduta
  - ◆ Utilizzo di altre idonee apparecchiature e sistemi informatici
  - ◆ Divisione di aula
  - ◆ nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti.
2. La modalità permetterà in ogni caso di conoscere i voti contrari o astenuti affinché i Soci dissenzienti possano eventualmente far valere le proprie posizioni ai sensi di legge.

## **Capo V - CHIUSURA**

### **Art. 11 - Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente o proclama i risultati o può rimandarne la proclamazione, a seguito del successivo spoglio dei voti, in sede di Assemblea Generale. Il Presidente dichiara quindi chiusa la riunione.

## **Art. 12. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**

### **1. Consiglio di Amministrazione**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 31 dello Statuto, sono in vigore le seguenti modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

#### **PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Si ricorda che l'art. 28.4 dello Statuto stabilisce che:

*"Nelle Assemblee hanno diritto al voto e di intervento i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

*[...] Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Socio ha facoltà di esprimere un voto per una delle liste in competizione; i Soci non possono esprimere preferenze.*

*Ciascuna lista deve avere un numero di candidati uguale ai 3/4 del numero complessivo degli eligendi; l'ordine dei candidati all'interno di ciascuna lista è deciso dai sostenitori della medesima.*

*La lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validi vedrà*

*eletti tutti i suoi candidati; la lista successiva per numero di voti validi ottenuti, vedrà eletto un numero di Amministratori tale da completare il numero complessivo degli eligendi.*

La presentazione delle liste (con i nominativi di 4, 5, 7, 8, 10, 11 candidati rispettivamente per eleggibili 5, 7, 9, 11, 13, 15 Consiglieri e la relativa documentazione) deve essere compiuta dal solo capolista, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea o, se antecedente, dalla comunicazione sul sito internet della società e fino alle ore 12.00 del decimo giorno antecedente lo svolgimento, in prima convocazione, della prima Assemblea.

Il capolista deve essere socio.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea di regola il numero dei consiglieri è di 7 membri e pertanto in tale caso le liste dovranno essere composte da 5 candidati di cui almeno 3 soci. Tale proporzione dovrà essere mantenuta anche in caso di diversa determinazione del numero di consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci.

Ciascun candidato deve presentare, presso gli sportelli di AEG COOP, debitamente firmati:

- ◆ Certificato generale del casellario giudiziale
- ◆ informazioni su caratteristiche personali e professionali
- ◆ fotocopia documento di identità valido;
- ◆ delega al capolista su modulo predisposto dal C.d.A.

#### **A) VERIFICA E GESTIONE DELLE CANDIDATURE**

Una apposita commissione di tre membri, nominata congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale a maggioranza qualificata, provvederà a vagliare le richieste pervenute per:

- ◆ verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai candidati e che non ricorrano i motivi di esclusione elencati nell'articolo 11.2 dello statuto;
- ◆ riepilogare l'elenco delle liste e dei rispettivi candidati;
- ◆ trasmettere al C.d.A. un verbale conclusivo di ammissione alle votazioni e la relativa documentazione al fine di riceverlo in sede deliberativa.

Ogni lista verrà posizionata nei cartelli informativi e nelle eventuali schede di voto a seconda dell'ordine di presentazione.

Stessa procedura viene utilizzata per i candidati al collegio sindacale

#### **B) PREROGATIVE DEL CANDIDATO**

Ciascun candidato ha diritto a presenziare alle assemblee.

Nel caso di assemblee separate, nelle aree nelle quali non ha diritto di voto egli sarà registrato come invitato e avrà, limitatamente al punto all'ordine del giorno che preveda il rinnovo delle cariche sociali, diritto di intervento con le modalità e i tempi decisi dal Presidente dell'assemblea all'inizio della discussione.

Eventuali osservazioni e/o obiezioni dovranno essere rivolte, per iscritto, esclusivamente al C.d.A., che le registrerà in apposito verbale.

Il candidato ha altresì il dovere, come qualunque altro Socio, di non tenere comportamenti tali da configurarsi come disturbo delle operazioni di voto e/o di spoglio che potrebbero suggerirne l'allontanamento.

#### **C) DEFINIZIONE DELL'INFORMATIVA AL SOCIO PER LA VOTAZIONE**

La scheda informativa riepilogativa al socio dovrà indicare:

per i componenti del consiglio di amministrazione:

1. Elenco delle liste, con nominativi dei candidati, approvata dalla commissione nomine

Per il collegio sindacale:

1. Elenco dei nomi dei candidati approvati dalla commissione nomine

#### **D) MODALITÀ DI VOTAZIONE**

Il metodo di votazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci è tramite dispositivi elettronici Televoter che consentano la tracciabilità del voto ed il fatto che il voto sia palese come previsto dall'art. 28.3 dello statuto sociale.

Il metodo di votazione elettronica dovrà registrare eventuali deleghe in possesso del socio.

Di regola lo svolgimento dell'assemblea dovrà avvenire in presenza dei soci ove ciò per ragioni straordinarie non possa avvenire, l'assemblea verrà tenuta con le eventuali modalità alternative indicate dalla legge preferibilmente, ove consentito, col metodo di cui all'art. 106 comma 6 del D.L. n. 18 2020 del c.d. rappresentante designato dal Consiglio deputato a raccogliere le indicazioni di voto dei soci.

#### **E) PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E DEGLI ELETTI**

Portato a conoscenza dell'esito delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'assemblea procederà alla proclamazione dei risultati e degli eletti indicando i nomi dei candidati appartenenti alle due liste che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Risulteranno eletti tutti i componenti la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due componenti la lista votata come seconda, nel caso di un consiglio di amministrazione composto da 7 membri.

Se si fosse presentata una sola lista gli eletti coopteranno gli amministratori mancanti entro 15 giorni dalla loro nomina sempre nel rispetto dello Statuto, tale cooptazione deve essere confermata nella prima Assemblea successiva.

Il Presidente procederà inoltre alla proclamazione degli eletti quali Presidente, membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale in funzione del numero di preferenze ricevute.

Per quanto riguarda la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione neoeletto, si richiama quanto previsto dallo Statuto

## **F) CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

Con la proclamazione degli eletti, si chiuderanno le operazioni di voto. Il Socio che intenda effettuare reclamo lo dovrà fare in forma scritta che dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione.

Tutta la documentazione di voto sarà archiviata a disposizione di eventuali controlli. Trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che vi siano stati ricorsi, i risultati del voto saranno definitivi.

## **2. Collegio Sindacale**

Possono candidarsi a far parte del Collegio Sindacale i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. 2° comma e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. 1° e 2° comma. La candidatura è individuale.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile; in tal caso tutti i sindaci dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Le tempistiche e le modalità procedurali sono le stesse adottate per la candidatura a Consigliere di Amministrazione.

Ciascun candidato deve presentare, debitamente firmati:

- Certificato generale del casellario giudiziale;
- informazioni su caratteristiche personali e professionali
- fotocopia documento di identità valido;
- i Candidati saranno presenti nella scheda voto nell'ordine di presentazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze, in ordine di preferenze ricevute saranno eletti i membri effettivi e quelli supplenti.

## **SOSTITUZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Se, per un qualunque motivo, si rendesse necessario sostituire un membro del Consiglio di Amministrazione, la procedura sarà la seguente:

1. se si deve sostituire un Consigliere già facente parte della lista che ha ottenuto alle elezioni il maggior numero di preferenze, competerà al

C.d.A., con apposita delibera, individuare un membro da cooptare nel C.d.A. medesimo.

2. se si deve sostituire un Consigliere che faceva parte della lista che ha ottenuto alle elezioni la seconda posizione, verrà cooptato nel C.d.A., al fine di mantenere immutato il rapporto tra liste ed espressioni di voto emerso dalla consultazione assembleare, il candidato della stessa lista primo escluso secondo l'ordine numerico;

qualora questi vi rinunciassero, si procederà, sempre in ordine numerico, con il successivo; nel caso in cui, infine, la lista fosse esaurita, il C.d.A. individuerà un membro ai sensi del punto 1.

Le cooptazioni devono mantenere inoltre inalterato il rapporto soci/non soci previsto da statuto

Le cooptazioni di cui ai capoversi 1 e 2 che precedono, da subito operative, dovranno essere sottoposte al voto della prima Assemblea dei Soci successiva alla sostituzione in tal modo operata.

## **Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13**

1. Il presente Regolamento può

essere modificato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società.

2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della società e le norme contenute nel Regolamento del Socio.

### **Art. 14**

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

# REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

## ARTICOLO 1

1. In esecuzione dell'art. 14 dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta, fra tutti i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, dei prestiti da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.
2. Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei Soci del 18 Giugno 2021, e prevede tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata alle banche.

## ARTICOLO 2

1. La cooperativa, per ogni Socio prestatore (previa stipula di apposito contratto scritto), emette una scheda nominativa di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al Socio prestatore. Non è ammessa l'intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente intrasferibile.
2. I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell'importo - sia relativamente a ciascun Socio che nella loro entità globale - i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci operatori. Il consiglio di amministrazione può fissare, dandone comunicazione ai Soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.
3. Tra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di 5 giorni.
4. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

### **ARTICOLO 3**

1. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento, il Socio può delegare altra persona - anche non Socia - di sua scelta, ma in nessun caso ciascun delegato potrà cumulare più di tre deleghe.
2. La delega si esprime con apposita comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.
3. La delega si estingue immediatamente con la morte del Socio prestatore o con revoca da inoltrare sempre per iscritto alla cooperativa.

### **ARTICOLO 4**

1. Le operazioni relative al prestito - che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa - devono essere annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa. È vietato a chiunque altro approvare annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto.
2. Il Socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i prelevamenti effettuati.

### **ARTICOLO 5**

1. Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso - in nessun caso superiore alla misura di cui all'art. 13 lett. b) del d.P.R. 601/1973 e sue eventuali modifiche - è stabilito dal consiglio di amministrazione della cooperativa. Tale tasso, oltre alle altre condizioni di cui al successivo c. 2, è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione nei locali di cui al c. 1 del precedente articolo ed è sottoscritto dal Socio prestatore all'atto della stipula del contratto di cui al c. 1 dell'art. 2.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre i prezzi, le spese ed ogni altra eventuale condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti.
3. In caso di variazione sfavorevole al Socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvederà a darne immediata comunicazione ai Soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto. In tal caso ciascun Socio ha facoltà - entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - di recedere dal contratto senza alcuna penalità.

e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.

## **ARTICOLO 6**

1. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Le somme versate con assegni saranno comunque disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.
3. Il rimborso totale o parziale, in qualsiasi modo effettuato, avverrà di norma a seguito di un preavviso da parte del Socio prestatore di almeno quarantotto ore; la cooperativa ha tuttavia facoltà di rimborsare anche contestualmente alla richiesta.
4. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il primo gennaio successivo: Se per effetto dell'accreditamento degli interessi l'entità del prestito di un Socio supera il limite consentito o stabilito di cui al c. 2 dell'art. 2, l'eccedenza cessa

di produrre interessi e viene rimborsata al Socio con rimessa di assegno circolare o bancario all'ultimo domicilio reso noto.

5. I conti con somme inferiori a euro 100 (cento) e senza movimento per un intero anno solare cessano di produrre interessi.

## **ARTICOLO 7**

1. Tenuto conto del limite dell'entità complessiva dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei Soci risparmiatori, il consiglio di amministrazione della cooperativa si riserva la facoltà - dandone preventiva comunicazione ai Soci stessi - di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure all'uopo determinate, e che saranno parimenti comunicate.

## **ARTICOLO 8**

1. Al Socio prestatore è fornita al termine del contratto e comunque una volta all'anno una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni

elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

2. Non verrà addebitata alcuna spesa di tenuta dei conti.

## **ARTICOLO 9**

1. In caso di recesso, esclusione o morte del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi (in quest'ultimo caso in osservanza alle norme fiscali in materia di successioni), infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il giorno del decesso del Socio prestatore.

## **ARTICOLO 10**

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l'interessato deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
2. La cooperativa provvederà immediatamente a bloccare


il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata. Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa emetterà una nuova scheda identica in tutto alla precedente e con l'identificazione "duplicato".

3. Al momento della consegna del duplicato, il Socio prestatore rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che la scheda perduta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione della scheda stessa. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'eventuale delegato di cui c. 1 dell'art. 3.

## **ARTICOLO 11**

1. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del Socio prestatore - da qualunque titolo o causa derivi - e il credito del Socio stesso derivante dal prestito.





[WWW.AEGCOOP.IT](http://WWW.AEGCOOP.IT)

**Sede AEG Coop**

Via dei Cappuccini, 22/A - Ivrea

**Punto Soci**

Piazza Ferruccio Nazionale, 5 - Ivrea